

**Avv. Fabrizio BOSIO**  
**Via Vecchia di Borgo, 50**  
**12100 CUNEO**  
**Tel. e Fax 0171/493116**  
**E-mail: bosio\_f@alice.it – PEC: bosio\_f@pec.it**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - ROMA**

-

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA**  
**CAUTELARE**

Proposto da:

- **GERARDI Moreno**, nato a Firenze l'11.10.1956 e residente in 16043 CHIAVARI (GE) – Via Dei Revello n. 2/2 (C.F. GRRMRN56R11D612V), in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con sede legale in 16043 CHIAVARI (GE) – Via Dei Revello n. 2/2 – C.F. GRRMRN56R11D612V – P.IVA 02736020120, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio BOSIO (C.F. BSO FRZ 73A29 D205C), del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in 12100 CUNEO (CN) – Via Vecchia di Borgo n. 50, giusta delega in calce al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC: [bosio\\_f@pec.it](mailto:bosio_f@pec.it), ovvero al seguente numero di fax: 0171/493116

**- ricorrente -**

**CONTRO**

- **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO – SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE**, in persona del suo Ministro pro-tempore, con sede in 00186 ROMA – Via del Collegio Romano, 27, C.F. 97904380587, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 ROMA – Via dei Portoghesi n. 12, C.F. 80224030587, è domiciliato *ex lege*

- **resistente** –

## **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

### **Previa sospensiva dell'efficacia**

- Dell' "Istanza di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. – Preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990", in data 14.09.2020 (doc. n. 1);
- Della "Conferma preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 dell'istanza di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i." in data 09.11.2020 (doc. n. 2);
- Della "Conferma di preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10/bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. per inammissibilità dell'istanza di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari,

attrezzature e beni strumentali anno 2020 - Spettacolo Viaggiante – art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i.” in data 13.11.2020 (doc. n. 3);

- Del “Decreto del Direttore Generale spettacolo n. 2185 in data 03.12.2020, limitatamente a quanto decretato all’art. 2 titolato “Istanze non ammesse”, nella seguente parte:

*“In conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nelle riunioni del 26 ottobre 2020 e del 19 novembre 2020, non sono ammesse le istanze di contributo presentate dai sotto elencati soggetti per i motivi a fianco di ciascuno indicati:”*

- omissis -

*“GERARDI MORENO: respinta in quanto il bene oggetto dell’acquisto non corrisponde a quello dichiarato nell’istanza di contributo e non può essere considerato un bene strumentale, in quanto non incluso tra quelli indicati all’art. 34, c. 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.; inoltre, il D.M. si riferisce all’acquisto di attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite per ciascuna specifica tipologia nell’elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all’art. 4, della legge n. 337/1968”*  
(doc. n. 4);

- Del “Provvedimento finale di non accoglimento dell’istanza di contributo codice DOM–2020–26768–CESVAD–00001 per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante” – Art. 34 D.M. 27 luglio 2010 e s.m.i dello 04.12.2020 e notificato in pari data (doc. n. 5);
- Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, avverso il quale si fa, fin d’ora, espressa riserva di voler presentare ulteriore atto di motivi aggiunti.

## F A T T O

1. Il Sig. GERARDI Moreno, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, svolge l'attività di Esercente Spettacolo Viaggiante, debitamente disciplinata dalla Legge 18.03.1968, n. 337, titolata "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante (doc. n. 6);
2. In particolare, l'odierno ricorrente è titolare di licenza all'esercizio su tutto il territorio nazionale, dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di Chiavari, con n. 8 attrazioni inserite all'interno dell' "Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i " (doc. n. 7);
3. Tra le suddette attrazioni, delle quali il Sig. GERARDI risulta essere titolare, figura, altresì, l'attrazione denominata "PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE" munita di codice identificativo 092-27/R.A.S.V.-2010, dal medesimo acquistata dalla Ditta Costruttrice "ICEFANTASY", con sede legale in 39012 MERANO (BZ), così come si evince dalla fattura n. 21.17, emessa in data 21.09.2017 (doc. n. 8), la quale, nel periodo invernale, viene installata, dall'odierno ricorrente, da alcuni anni orsono, nel Comune di Chiavari, sul sagrato di Piazza Fenice (doc. nn. 9 – 10 – 11);
4. La predetta attrazione è inserita, tra le "MEDIE ATTRAZIONI" all'interno dell'"Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i." (doc. n. 12), con la seguente definizione "*Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a*

*rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo”;*

5. L'attrazione “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE”, in particolare, al fine di poter assolvere concretamente alla propria funzione di “*offerta di momenti ludici*”, ai potenziali avventori, necessita di essere dotata, in caso di adibizione della stessa a pista pattinaggio con pattini da ghiaccio, di un “gruppo frigorifero”, indispensabile per la formazione del ghiaccio sulla superficie della struttura base della pista stessa, gruppo quest'ultimo che può essere noleggiato ovvero fornito, ai soggetti titolari di “PISTE PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE”, da ditte espressamente specializzate in tal senso e, pertanto, nettamente distinte dalle ditte fornitrici della struttura base vera e propria delle piste (contraddistinta soltanto da palchetto e balaustra protettiva);
6. Proprio per la suddetta ragione, il Sig. GERARDI Moreno, al fine di poter esercire, nel Comune di Chiavari, con la propria attrazione denominata “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE”, munita di codice identificativo 092-27/R A.S.V. – 2010, la cui struttura base veniva, si ribadisce, dal medesimo acquistata, dalla Ditta costruttrice “ICEFANTASY”, nell'anno 2017 (vd. doc. n. 8), dopo aver provveduto a noleggiare, per un paio di anni, un gruppo frigorifero, atto alla formazione del ghiaccio a copertura della struttura della pista stessa e, pertanto, indispensabile per l'assolvimento della funzione ludica della pista in questione, nell'anno 2019, procedeva all'acquisto, dalla S.r.l. BLUE BOX GROUP, come si evince da fattura n. 1019002478, emessa in data

25.11.2019 (doc. n. 13), di un gruppo frigorifero ZETA REV 16.4 per pista di pattinaggio su ghiaccio destinata a spettacolo viaggiante;

7. Il Sig. GERARDI Moreno, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con istanza di contributo codice DOM-2020-26768-CESVAD-00001, in data 14.07.2020, richiedeva, quindi, al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO – SERVIZIO I – TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE, di essere ammesso al contributo per l'ambito "Circhi e spettacolo viaggiante Art. 34 – Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (Anno 2020) – D.M. 27 luglio 2017, n. 332", relativamente al bene strumentale (gruppo frigorifero ZETA REV 16.4 per pista di pattinaggio su ghiaccio, munita di codice identificativo 092-27/R A.S.N. – 2010, dal medesimo acquistato dalla S.r.l. BLUE BOX GROUP, riconducibile ad un "impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni" (doc. n. 14);

8. In data 14.09.2020, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, nella persona del suo Dirigente, Dott.ssa Donatella FERRANTE, riscontrava la suddetta istanza di contributo, presentata dal Sig. GERARDI Moreno (vd. doc. n. 14), comunicando, in capo a quest'ultimo, il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Quanto sopra, sulla scorta della motivazione che, "*il Gruppo frigorifero in esecuzione R410A, di cui alla fattura n. 1019002476 del 25.11.2019, emessa*

dalla Società BLUE BOX GROUP S.r.l.” (vd. doc. n. 13), non corrisponderebbe all’ *“impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni, di cui all’art. 34, comma 2, lett. b)”* del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. essendo piuttosto, il medesimo *“costituito dal complesso dei meccanismi per il funzionamento e/o il sollevamento di determinate attrazioni in elenco, non attribuibile al bene per cui si richiede il contributo”* (vd. doc. n. 1);

9. Il Sig. GERARDI Moreno mediante raccomandata A.R. in data 17.09.2020 (doc. n. 15), evidenziando come, il materiale oggetto di richiesta del contributo costituisca, invece, parte integrante dell’attrazione denominata *“PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO”* invitava il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a voler sospendere l’efficacia del preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis, Legge 241/1990, di cui sopra (vd. doc. n. 1);
10. In data 09.11.2020, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, in riscontro alla raccomanda A.R. del Sig. GERARDI Moreno, in data 17.09.2020 (vd. doc. n. 15), muovendo dalla premessa che, *“il D.M. (27.07.2017 e s.m.i.) si riferisce all’acquisto di attrazioni nella loro interezza e funzionalità, come definite, per ciascuna specifica tipologia nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, fatto salvo l’acquisto degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei beni strumentali indicati all’art. 34, comma 2, lettere dalla a) alla e)”* ribadendo, altresì, che, il *“Gruppo frigorifero in esecuzione R410A”* di cui alla fattura n. 1019002478 del 25.11.2019, emessa dalla Società BLUE

*BOX GROUP S.r.l., non è incluso nell'elenco dei beni strumentali di cui all'art. 34, comma 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.*”, concludeva riconfermando il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 (vd. doc. n. 2);

11. Il Sig. GERARDI Moreno, mediante raccomandata A.R., in data 11.11.2020, evidenziando, per l'ennesima volta, come il Gruppo Frigorifero ZETA REV 16.4, dal medesimo acquistato per il funzionamento della propria “PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO”, inserita nell'Elenco interministeriale, di cui all'art. 4, Legge 337/1968 e munita di codice identificativo 092-27/R.A. S.V.-2010, costituisca parte integrante del funzionamento della predetta attività, (che senza non potrebbe creare il ghiaccio di servizio alla pista), invitava nuovamente il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO a voler rivisitare e rivalutare il provvedimento negativo emesso (doc. n. 16);
12. Il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, in data 13.11.2020, ribadendo le identiche motivazioni già evidenziate in precedenza (vd. doc. nn. 1 e 2), confermava il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., per inammissibilità dell'istanza di contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art.. 34 D.M. 27.07.2017 e s.m.i. (vd. doc. n. 3);
13. Il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, in forza di decreto n. 2185 emesso in data 03.12.2020, a firma del Direttore Generale spettacolo Dott. Onofrio CUTAIA, disponeva il rigetto dell'istanza di contributo, presentata dal Sig. GERARDI Moreno,

relativamente al Gruppo Frigorifero a servizio della “PISTA PATTINAGGIO” di proprietà di quest’ultimo, con la seguente motivazione di cui all’art. 2 del predetto decreto: “*GERARDI MORENO: respinta in quanto il bene oggetto dell’acquisto non corrisponde a quello dichiarato nell’istanza di contributo e non può essere considerato un bene strumentale, in quanto non incluso tra quelli indicati all’art. 34, c. 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.; inoltre il D.M. si riferisce all’acquisto di attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite per ciascuna specifica tipologia nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968*” (vd. doc. n. 4);

14. In data 04.12.2020, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO notificava al Sig. GERARDI Moreno, il “*Provvedimento finale di non accoglimento dell’istanza di contributo codice DOM-2020-26768-CESVAD-00001 per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – anno 2020- Spettacolo Viaggiante – Art. 34, D.M. 27 luglio.2017 e s.m.i.*” (vd. doc. n. 5), provvedimento quest’ultimo che si limitava a riportare quanto disposto dal Direttore Generale Spettacolo Viaggiante mediante decreto n.ro 2185, in data 03.12.2020 (vd. doc. n. 4).

## **MOTIVI DI DIRITTO**

**1. IMPUGNATIVA DEL DECRETO N. 2185 EMESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, NELLA PERSONA DEL SUO DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO, IN DATA 03.12.2020, LIMITATAMENTE ALL’ART. 2 TITOLATO “ISTANZE NON AMMESSE”, NELLA PARTE IN CUI VIENE DECRETATO “IN CONFORMITA’ AL PARERE ESPRESSO**

**DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELLE RIUNIONI DEL 26 OTTOBRE 2020 E DEL 19 NOVEMBRE 2020 NON SONO AMMESSE LE ISTANZE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI SOTTOELENCATI SOGGETTI PER I MOTIVI A FIANCO DI CIASCUNO INDICATI”: - OMISSIS – “GERARDI MORENO: RESPINTA IN QUANTO IL BENE OGGETTO DELL’ACQUISTO NON CORRISPONDE A QUELLO DICHIARATO NELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO UN BENE STRUMENTALE IN QUANTO NON INCLUSO TRA QUELLI INDICATI ALL’ART. 34, COMMA 2, LETTERE DALLA a) ALLA e) DEL D.M.; INOLTRE IL D.M. SI RIFERISCE ALL’ACQUISTO DI ATTRAZIONI NELLA LORO INTERESSA E FUNZIONALITA’ COME DEFINITE PER CIASCUNA SPECIFICA TIPOLOGIA NELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPETTACOLARI DEI TRATTENIMENTI E DELLE ATTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 337/1968”, NONCHE’ DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI NON ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO CODICE DOM-2020-26768-CESVAD-00001 PER ACQUISTO DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI ANNO 2020 – SPETTACOLO VIAGGIANTE – ART. 34 D.M. 27.07.2017 E S.M.I., PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E, SEGNATAMENTE, DELL’ART. 3, LEGGE n. 241/1990.**

Il decreto n. 2185, emesso in data 03.12.2020, dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, nella persona del suo

Direttore Generale Spettacolo (vd. doc. n. 4), ha respinto l'istanza presentata, in data 14.07.2020, dal Sig. GERARDI Moreno, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di essere ammesso al contributo per l' "ambito circhi e spettacolo viaggiante Art. 34 – Acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (Anno 2020) – D.M. 27.07.2017, n. 332" (vd. doc. n. 14), *"in quanto il bene oggetto dell'acquisto"* (gruppo frigorifero per pista di pattinaggio su ghiaccio destinata a spettacolo viaggiante) *"non corrisponde a quello dichiarato nell'istanza di contributo e non può essere considerato un bene strumentale, in quanto non incluso tra quelli indicati all'art. 34, c. 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.; inoltre, il D.M. si riferisce all'acquisto di attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite per ciascuna specifica tipologia nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968"*, motivazioni queste ultime poi, pedissequamente, riportate nel corpo del provvedimento finale di non accoglimento dell'istanza di contributo codice DOM-2020-26768-CESVAD-00001, notificato, dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, in capo al Sig. GERARDI Moreno, in data 04.12.2020 (ved. doc. n. 5).

I predetti provvedimenti non possono che ritenersi forieri di una **violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 3, comma 1, Legge n. 241/1990**

II MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, a fronte delle puntuali osservazioni formulate dal Sig. GERARDI Moreno, rispettivamente in data 17.09.2020 (vd. doc. n. 15) ed in data 11.11.2020 (vd. doc. n. 16), a

seguito di ben due preavvisi di provvedimento negativo, ex art. 10 bis, Legge 241/1990, al medesimo notificati, in data 14.09.2020 (vd. doc. n. 1) ed in data 09.11.2020 (vd. doc. n. 2), in forza delle quali, l'odierno ricorrente aveva candidamente illustrato come, il Gruppo Frigorifero ZETA REV 16.4, dal medesimo acquistato, dovesse, inequivocabilmente, essere considerato quale parte integrante, per il funzionamento dell'attività PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO, inserita nell'Elenco interministeriale di cui all'art. 4, Legge 337/1968, avente Codice Identificativo 092-27/R.A.S.V., proprio in quanto, senza GRUPPO FRIGORIFERO, non si potrebbe addivenire alla formazione del ghiaccio a servizio della pista *de qua*, non si è, infatti, assolutamente curato, in sede di emissione di provvedimento finale, di fornire una motivazione adeguata, in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal Sig. GERARDI, impedendo, quindi, all'odierno ricorrente, di comprendere le ragioni logico-giuridiche, poste a sostegno del diniego definitivo, con conseguente illegittimità, pertanto, dei provvedimenti oggi impugnati (vd. doc. nn. 4 e 5), per **violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente dell'art. 3, Legge 241/1990.**

A sostegno di quanto sopra, ci si richiama, in particolare, a quanto dichiarato dalla giurisprudenza, ovverosia che, qualora l'Amministrazione procedente, prima dell'adozione di un provvedimento negativo, in ordine all'istanza di un privato, abbia avviato l'interlocuzione con il privato, ai sensi dell'art. 10 bis, Legge 241/1990 ed il privato abbia sfruttato l'opportunità concessagli, formulando osservazioni difensive, tendenti ad orientare in senso al medesimo favorevole, la determinazione finale della P.A., quest'ultima sia tenuta, (contrariamente a quanto verificatosi in ordine alla fattispecie in questione), ad entrare nel merito dei rilievi formulati dal privato e controdedurre agli

stessi, senza limitarsi ad esternare un atto che non si differenzi, in modo significativo, dall'impianto argomentativo già fatto conoscere con il preavviso di diniego, mostrando così di non aver approfondito, la stessa, i profili problematici, palesati dal privato (*ad abundantiam*: TAR Campania – Salerno – Sez. II, n. 441/2018; TAR Torino, 30.06.2011, n. 718; Cons. Stato, Sez. IV, 31.03.2010, n. 1834).

**2. IMPUGNATIVA DEL DECRETO N. 2185 EMESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, NELLA PERSONA DEL SUO DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO, IN DATA 03.12.2020, LIMITATAMENTE ALL'ART. 2 TITOLATO "ISTANZE NON AMMESSE", NELLA PARTE IN CUI VIENE DECRETATO "IN CONFORMITA' AL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELLE RIUNIONI DEL 26 OTTOBRE 2020 E DEL 19 NOVEMBRE 2020 NON SONO AMMESSE LE ISTANZE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI SOTTOELENCATI SOGGETTI PER I MOTIVI A FIANCO DI CIASCUNO INDICATI": - OMISSIS – "GERARDI MORENO: RESPINTA IN QUANTO IL BENE OGGETTO DELL'ACQUISTO NON CORRISPONDE A QUELLO DICHIARATO NELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO UN BENE STRUMENTALE IN QUANTO NON INCLUSO TRA QUELLI INDICATI ALL'ART, 34, COMMA 2, LETTERE DALLA a) ALLA e) DEL D.M.; INOLTRE IL D.M. SI RIFERISCE ALL'ACQUISTO DI ATTRAZIONI NELLA LORO INTERESSA E FUNZIONALITA' COME DEFINITE PER CIASCUNA SPECIFICA TIPOLOGIA NELL'ELENCO DELLE ATTIVITA'**

SPETTACOLARI DEI TRATTENIMENTI E DELLE ATTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 337/1968", NONCHE' DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO CODICE DOM-2020-26768-CESVAD-00001 PER ACQUISTO DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI ANNO 2020 – SPETTACOLO VIAGGIANTE – ART. 34 D.M. 27.07.2017 E S.M.I., PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ILLOGICITA', INSUFFICIENZA, INCONGRUITA' ED APODITTICITA' DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti oggi impugnati (vd. doc. nn. 4 e 5) appaiono poi, indubbiamente censurabili per eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell'illogicità, insufficienza, incongruità ed apoditticità della motivazione, del travisamento e dell'erronea valutazione dei fatti, nonché per violazione del principio di ragionevolezza allorquando, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO afferma, a sostegno del mancato accoglimento dell'istanza di contributo presentata dal Sig. GERARDI Moreno, che *“il bene oggetto dell'acquisto non corrisponde a quello dichiarato nell'istanza di contributo e non può essere considerato un bene strumentale, in quanto non incluso fra quelli indicati all'art. 34, c. 2, lettere dalla a) alla e) del D.M.”*

Quanto sostenuto dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO risulta, infatti, smentito, sia dalla dettagliata descrizione della struttura e della composizione del Gruppo

Frigorifero ZETA REV 16.4 per pista di pattinaggio su ghiaccio destinata a spettacolo viaggiante, acquistata dall'odierno ricorrente, inviata dalla S.r.l. SWEGON OPERATIONS a socio unico, società questa specializzata nella produzione di gruppi frigoriferi - già BLUE BOX GROUP S.r.l. - (doc. n. 17), al Sig. GERARDI Moreno, in data 25.01.2021 (doc. n. 18), dalla quale si evince, chiaramente come, il Gruppo Frigorifero *de quo*, consti, invece, della presenza di compressori, pompa, circuito idraulico, elementi questi ultimi idonei a classificare lo stesso nel novero dei beni strumentali di cui all'art. 34, comma 2, lett. b), di cui al D.M. 27.07.2017 n. 332, sia, a maggior ragione, dalla ulteriore comunicazione inviata, sempre dalla S.r.l. SWEGON OPERATIONS, al Sig. GERARDI, in data 28.01.2021, nella quale viene, appunto, espressamente dichiarato, dalla predetta società *“che il gruppo frigorifero ZETA REV 16.4” (acquistato dal Sig. GERARDI) “”(rif. n. 5 fattura n. 1019002478 del 25.11.2019), proprio in ragione della sua struttura e funzionamento deve ritenersi riconducibile ad un impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni, come previsto ex art. 34, comma 2, lett. b) di cui al D.M. 27.07.2017, n. 332”” (doc. n. 19).*

3. **IMPUGNATIVA DEL DECRETO N. 2185 EMESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, NELLA PERSONA DEL SUO DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO, IN DATA 03.12.2020, LIMITATAMENTE ALL'ART. 2 TITOLATO "ISTANZE NON AMMESSE", NELLA PARTE IN CUI VIENE DECRETATO "IN CONFORMITA' AL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELLE RIUNIONI DEL 26 OTTOBRE**

**2020 E DEL 19 NOVEMBRE 2020 NON SONO AMMESSE LE ISTANZE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAI SOTTOELENCATI SOGGETTI PER I MOTIVI A FIANCO DI CIASCUNO INDICATI”: - OMISSIS – “GERARDI MORENO: RESPINTA IN QUANTO IL BENE OGGETTO DELL’ACQUISTO NON CORRISPONDE A QUELLO DICHIARATO NELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO UN BENE STRUMENTALE IN QUANTO NON INCLUSO TRA QUELLI INDICATI ALL’ART, 34, COMMA 2, LETTERE DALLA a) ALLA e) DEL D.M.; INOLTRE IL D.M. SI RIFERISCE ALL’ACQUISTO DI ATTRAZIONI NELLA LORO INTERESSA E FUNZIONALITA’ COME DEFINITE PER CIASCUNA SPECIFICA TIPOLOGIA NELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPETTACOLARI DEI TRATTENIMENTI E DELLE ATTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 337/1968”, NONCHE’ DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI NON ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO CODICE DOM-2020-26768-CESVAD-00001 PER ACQUISTO DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI ANNO 2020 – SPETTACOLO VIAGGIANTE – ART. 34 D.M. 27.07.2017 E S.M.I., PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E, SEGNOTAMENTE DELL’ART. 34, COMMI 1 E 2 D.M. 27.07.2017, N. 332. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA’, INCONGRUITA’ ED APODITTICITA’ DI MOTIVAZIONE, DEL TRAVISAMENTO E DELL’ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.**

Privo di alcun pregio, in quanto espressione di una **violazione e/o falsa applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 34, commi 1 e 2, D.M. 27.07.2017, n. 332, di un eccesso di potere** nelle figure sintomatiche della **illogicità, incongruità ed apoditticità di motivazione, del travisamento e dell'erronea valutazione dei fatti**, nonché di una **violazione del principio di ragionevolezza** va, infine, ritenuto quanto, ancora sostenuto dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, ad ulteriore supporto del mancato accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. GERARDI, nei provvedimenti impugnati (vd. doc. nn. 4 e 5), ovverosia che *“inoltre il D.M. si riferisce all'acquisto di attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definito per ciascuna specifica tipologia nell'elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968”*.

E', infatti, di tutta evidenza come, con la predetta affermazione, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, abbia dimostrato di essersi limitato ad una lettura, alquanto riduttiva, incompleta e travisata, del dettato normativo di cui al D.M. 27.07.2017, n. 332.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero interessato, infatti, l'art. 34, commi 1 e 2 D.M. 27.07.2017, n. 332, da leggersi, necessariamente, in combinato disposto tra loro, parla, espressamente, di diritto ad ottenere la concessione del contributo previsto *“per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e **beni strumentali**”*.

Orbene, chiarito, quindi che, il diritto alla concessione del contributo previsto *ex lege*, compete anche in caso di acquisto di “beni strumentali” e

fermo restando che, per le ragioni già ampiamente evidenziate sub punto 2 MOTIVI DI DIRITTO, di cui al presente ricorso, il GRUPPO FRIGORIFERO acquistato dal Sig. GERARDI debba ritenersi, inequivocabilmente, riconducibile ad un “impianto idraulico e/o pneumatico completo” (vd. doc. nn. 18 – 19), la scrivente difesa ritiene ancora doveroso esporre le motivazioni, in forza delle quali, il bene, oggetto del contendere avrebbe dovuto essere riconosciuto, dal Ministero interessato, quale “bene strumentale” e, pertanto, ammesso al contributo.

Come già esposto SUB FATTO, l’attrazione “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE” è inserita tra le “MEDIE ATTRAZIONI”, all’interno dell’ “Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i.”, con la seguente definizione: *“Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo”* (vd. doc. n. 12).

L’attrazione “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO” tuttavia, al fine di poter assolvere concretamente, alla propria funzione di *“offerta di momenti ludici”* ai potenziali avventori, deve essere dotata di un “Gruppo Frigorifero”, indispensabile per la formazione del ghiaccio sulla superficie della struttura base della pista stessa, Gruppo frigorifero quest’ultimo che deve, tuttavia, essere necessariamente fornito, ai soggetti titolari di attrazioni denominate “PISTA PATTINAGGIO”, soltanto da ditte espressamente specializzate in tal senso, ditte queste ultime, quindi, del tutto estranee e distinte, rispetto alle ditte fornitrici delle strutture base vere e proprie della “PISTA PATTINAGGIO” attrazioni questa che, come si

evince, dalla definizione contenuta in elenco interministeriale (vd. doc. n. 12) può assolvere alla duplice finzione, alternativa, di pattinaggio, con pattini da ghiaccio, ovvero di pattinaggio, con pattini a rotelle.

Ed è proprio per le suddette motivazioni che, anche il Sig. GERARDI Moreno, dopo aver regolarmente acquistato la struttura base della propria attrazione denominata “PISTA PATTINAGGIO”, munita di codice identificativo 092-27/R.A.S.V.-2010, presso la Ditta Costruttrice “ICEFANTASY” (vd. doc. n. 8), al fine di poter esercire, con l’attrazione *de qua*, nel Comune di Chiavari, nel periodo invernale, optando per l’adibizione della stessa a “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO”, contemplata in Elenco interministeriale, ha dovuto provvedere all’acquisto, dalla S.r.l. BLUE BOX GROUP -oggi S.r.l. SWEGON OPERATIONS -, (vd. doc. n. 17) del Gruppo Frigorifero ZETA REV 16.4 per pista di pattinaggio su ghiaccio (vd. doc. n. 13) bene, in ordine al quale, l’odierno ricorrente ha poi presentato regolare istanza di contributo (vd. doc. n. 14).

Alla luce di tutto quanto sinora argomentato è, pertanto, pacifico che, il Gruppo Frigorifero acquistato dal Sig. GERARDI avrebbe dovuto essere ritenuto, dal Ministero interessato, quale costitutivo di una “*parte integrante e completa*” dell’attrazione denominata “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE”, inserita nell’Elenco di cui all’art. 4 della Legge 337/1968, nonché costitutivo di un elemento unitario, completo e fondamentale della stessa attrazione, indi bene strumentale, la quale ultima, si ribadisce, senza Gruppo Frigorifero non potrebbe assolvere alla funzione sua propria, di offerta di momenti ludici agli avventori che intendano pattinare sulla stessa con pattini da ghiaccio, requisiti questi ultimi tutti richiesti proprio ex art. 34 D.M. 27.07.2017, n. 332 e, nel caso di specie, *in*

*toto* soddisfatti dal bene Gruppo Frigorifero acquistato dal Sig. GERARDI, il quale ultimo avrebbe, pertanto, dovuto vedersi ammessa, dal Ministero interessato, l'istanza di contributo presentata.

## **RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI**

Sussistono nella fattispecie in questione, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, che si propone con il presente atto.

Quanto al *fumus boni juris*, si rinvia a quanto sin qui esposto.

Quanto al *periculum in mora*, si consideri quanto segue.

E' inequivocabile come, i provvedimenti oggi impugnati arrecherebbero, in capo al Sig. GERARDI Moreno, un **danno grave ed irreparabile**, durante il tempo necessario ad addivenire ad una decisione nel merito del ricorso *de quo*.

Premesso, infatti che, secondo quanto previsto ex art. 4, comma 1, D.M. 27.07.2017 n. 332, l'entità delle risorse del Fondo Unico per lo spettacolo, da allocare, viene annualmente stabilita dal Direttore Generale dello spettacolo, sentite le Commissioni Consultive e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del Decreto Ministeriale di ripartizione del Fondo stesso, del numero delle domande presentate, nonché dei deficit, entità quest'ultima da ritenersi, pertanto, variabile, di anno in anno e che, il contributo annuale, di cui all'art. 34 D.M. 27.07.2017, n. 332, al quale il Sig. GERARDI aveva chiesto di essere ammesso, è stato quantificato per gli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali effettuati dagli Esercenti Spettacoli Viaggianti nell'anno 2020, applicando una percentuale pari al 35% della spesa ammissibile, è certamente pacifico come, qualora codesta Spett.le Autorità giudicante, nelle more del giudizio di merito non optasse per l'accoglimento della domanda cautelare

proposta, unitamente al presente atto, l'odierno ricorrente rischierebbe di vedersi ammesso, in futuro, anche in caso di esito positivo del giudizio, ad un contributo di entità percentuale magari di gran lunga inferiore rispetto a quella ad oggi quantificata per gli acquisti di beni avvenuti nell'anno 2020.

A quanto sopra si aggiunga poi ancora la circostanza, in forza della quale, il Sig. GERARDI, a fronte dell'ingente spesa sostenuta per l'acquisto del Gruppo Frigorifero, non essendosi visto ammesso al contributo regolarmente richiesto, si trova ora in serie difficoltà a poter rientrare dei costi sostenuti, difficoltà a maggior ragione acute, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

## **CONCLUSIONI**

Stante quanto sopra esposto ed argomentato, riservata ogni più ampia difesa, si confida nel pieno accoglimento delle domande tutte contenute in ricorso, in particolare piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale:

### **1. IN VIA CAUTELARE**

- Sospendere, per i motivi sopra esposti l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ovvero, concedere le più opportune misure cautelari, ex art. 55 c.p.a.

### **2. NEL MERITO**

- Annullare i provvedimenti impugnati, in quanto illegittimi, per i motivi tutti sopra esposti;

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, compensi del giudizio, oltre il rimborso forfettario spese generali come per legge, oltre CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si depositano i seguenti documenti in copia:

1. Preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, in data 14.09.2020;
2. Conferma preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in data 09.11.2020;
3. Conferma di preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., in data 13.11.2020;
4. Estratto decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 2185, in data 03.12.2020;
5. Provvedimento finale di non accoglimento dell'istanza di contributo codice DOM-2020-26768 CESVAD – 00001, in data 04.12.2020;
6. Estratto L. 18.03.1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” (artt. 2 – 4 – 9);
7. Licenza per l'esercizio dello spettacolo viaggiante Sig. GERARDI Moreno;
8. Fattura Ditta “ICEFANTASY” n. 21.17, in data 21.09.2017;
9. Autorizzazione installazione “pista pattinaggio su ghiaccio” Codice Identificativo 092-27/R.A.S.V.-2010 Sig. GERARDI Moreno, nel Comune di Chiavari, Piazza Fenice - anno 2018;
10. Autorizzazione installazione “pista pattinaggio su ghiaccio” - Codice Identificativo 092-27/R.A.S.V.-2010, Sig. GERARDI Moreno, nel Comune di Chiavari, Piazza Fenice - anno 2019;
11. Autorizzazione installazione “pista pattinaggio su ghiaccio” - Codice Identificativo 092-27/R.A.S.V.-2010, Sig. GERARDI Moreno, nel Comune di Chiavari – Piazza Fenice – anno 2020;
12. Estratto “Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 19.03.1968. n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i.”;

13. Fattura BLUE BOX GROUP S.r.l. n. 1019002478, in data 25.11.2010;
14. Istanza contributo codice DOM-2020-26768-CESVAD-00001, presentata dal Sig. GERARDI Moreno, in data 14.07.2020;
15. Raccomandata A.R. Sig. GERARDI Moreno, in data 17.09.2020;
16. Raccomandata A.R. Sig. GERARDI Moreno, in data 11.11.2020;
17. Comunicazione variazione denominazione sociale da BLUE BOX GROUP S.r.l. a SWEGON OPERATIONS S.r.l., in data 29.01.2020;
18. Comunicazione SWEGON OPERATIONS S.r.l., al Sig. GERARDI Moreno, in data 25.01.2021;
19. Comunicazione SWEGON OPERATIONS S.r.l. al Sig. GERARDI Moreno, in data 28.01.2021;

Ai fini fiscali, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile ed il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

Cuneo, 1 febbraio 2021

- Avv. Fabrizio BOSIO -